

STATUTO VENEZIANOGAS

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge n. 383/2000 e dell'art. 1 commi 266-267-268 della Legge 244/2007 l'associazione denominata "VENEZIANOGAS", con sede nel Comune di Venezia, Sestiere di Dorsoduro n. 1063.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Opera nel campo dell'economia solidale, del consumo sostenibile e della solidarietà sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza.

Promuove iniziative, progetti e attività relativi alla modificazione degli stili di vita e della qualità del consumo.

Sostiene il consumo critico e la diffusione di prodotti biologici, ecosostenibili, nel rispetto della biodiversità e delle stagionalità, attraverso l'acquisto collettivo.

L'Associazione sviluppa rapporti diretti e solidali con i produttori, privilegiando i piccoli produttori locali, garantendo un'equa remunerazione del lavoro.

Sostiene e divulga i temi della finanza etica, della sobrietà, del baratto e dell'autoproduzione, favorendo la riduzione dei consumi.

Sostiene la gestione partecipata e trasparente dei beni comuni e delle risorse economiche pubbliche. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale come sopra descritto l'Associazione compie tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari coerenti con le stesse finalità.

Art. 3 Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto ed il regolamento interno, e si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo per il loro perseguimento. I soci iscritti possono essere rappresentati da un qualsiasi componente del proprio nucleo familiare o da un convivente.

Il socio si impegna al pagamento della quota associativa annuale che verrà deliberata nella forma e nella misura dall'Assemblea. La quota è intrasmissibile.

Ogni socio, all'atto dell'adesione, con apposito consenso scritto, autorizza l'Associazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini previsti dallo statuto e dal regolamento interno.

L'ammissione dei soci è approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali dinieghi devono essere motivati.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di parteciparvi, nonché di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Essi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci che sono in regola con i versamenti dei contributi associativi.

I soci collaborano per erogare tutti i servizi di competenza dell'Associazione. Essi sono tenuti a versare la quota associativa e, nel rispetto dello statuto e del regolamento interno, a svolgere la propria attività sociale in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle personali disponibilità. In tal senso il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 5 Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione comunicandolo all'Associazione per posta elettronica.

Il mancato versamento della quota annuale, non accompagnato da giustificazione, equivale a recesso dell'associato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza ai doveri elencati all'articolo 4 o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo che, per posta elettronica deve comunicarla al socio stesso; la ratifica dell'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, ove questo abbia manifestato interesse ad esporle; da parte del socio è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Soci receduti e/o esclusi non hanno alcun diritto in merito alla restituzione delle quote sociali versate, né possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, all'uopo incaricato dal Presidente; è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione è trasmesso per posta elettronica e pubblicato sul sito del VenezianoGAS almeno 5 giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché data, ora e luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione o nei casi previsti dal Codice Civile. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 Compiti dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del regolamento interno;
- la determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- la deliberazione in via definitiva sulle domande di nuova adesione e sull'esclusione dei soci;
- la determinazione delle quote sociali annuali;
- la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione del consuntivo e del preventivo;
- la deliberazione su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Validità delle Assemblee

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni vengono assunte ricercando il consenso tra tutti gli associati presenti o rappresentati; nel caso in cui il metodo del consenso non potesse o non dovesse portare a decisioni unanimi, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto palese dei soci presenti o rappresentati. Limitatamente alla partecipazione all'Assemblea straordinaria è ammesso il ricorso alla delega ad altro socio.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; l'Assemblea straordinaria scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 10 Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate da un componente dell'Assemblea appositamente nominato; il verbale è sottoscritto dal Presidente.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette soci nominati dall'Assemblea, tra cui il presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non potranno mai essere in numero pari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o quando ne facciano richiesta almeno metà dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente per posta elettronica e tramite pubblicazione sul sito, almeno tre giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno. Della convocazione è data notizia ai soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto da un componente del Consiglio Direttivo, appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Le deliberazioni sono assunte ricercando il consenso tra tutti i componenti presenti; nel caso in cui il metodo del consenso non potesse o non dovesse portare a decisioni unanimi, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i soci.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni.

Art. 12 Il Presidente Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e spetta a lui la convocazione di entrambi gli organi sociali.

Il Presidente dura in carica per due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 13 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali o altre pubbliche istituzioni;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'Associazione non può distribuire tra gli associati in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 Regolamento interno

L'Associazione, per il suo funzionamento, è regolata da apposite norme deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

Art. 16 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 Dicembre 2100 e si intende tacitamente prorogata fino all'eventuale scioglimento.

Art. 17 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione ad associazioni che abbiano finalità di utilità sociale.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.